



21185/09

ESENTE REGISTRAZIONE - ESENTE BOLLI - ESENTE DIRITTI

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

PRIMA SEZIONE CIVILE

IMMIGRAZIONE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

R.G.N. 3309/2008

Dott. MARIO ADAMO - Presidente - Cron. 2185

Dott. CARLO PICCININNI - Consigliere - Rep.

Dott. LUIGI MACIOCE - Rel. Consigliere - Ud. 30/06/2009

Dott. VITTORIO ZANICHELLI - Consigliere - CC

Dott. MARIA ROSARIA CULTEERA - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 3309-2008 proposto da:

PREFETTURA - UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI
CHIETI in persona del Prefetto pro-tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la
rappresenta e difende, ope legis;

- ricorrente -


contro

- intimato -

avverso il decreto R.G. 138/06 del GIUDICE DI PACE di
CHIETI, depositato il 04/12/2006;

udita la relazione della camera svolta nella camera di
consiglio del 30/06/2009 dal Consigliere Relatore

Dott. LUIGI MACIOCE.



RG 3309/2008;

Rileva il Collegio che il relatore designato, nella relazione depositata ex art. 380 bis c.p.c. in data 5.2.2009, ha formulato la proposta di definizione che appresso si trascrive:

“OSSERVA

CHE il Giudice di Pace di Chieti, esaminando l'opposizione proposta dal cittadino extracomunitario contro il decreto 11.09.2006 con il quale il Prefetto di Chieti lo aveva espulso dallo Stato ex art. 13 c. 2 lett. B del d.leg. 296/98, per indebita permanenza senza aver richiesto tempestivamente il p.d.s., con decreto 4.12.2006 accolse il ricorso sul rilievo per il quale la predetta espulsione era viziata perché sarebbe stato onere del Prefetto indicare la data di ingresso sul t.n. dalla quale datare l'inosservato termine per la richiesta del p.d.s. e perché la sottoposizione in data 11.8.2006 ad intervento chirurgico faceva comunque ritenere giustificato il ritardo; CHE il decreto, direttamente ricorribile per cassazione, è stato impugnato con ricorso 21.1.2008 notificato dal Prefetto UTG di Chieti affidato a duplice motivo al quale non ha opposto difese l'intimato; CHE ad un ricorso per cassazione avverso provvedimento pubblicato come nella specie, il 4.12.2006, devono essere applicate le disposizioni di cui al capo I del D.Leg. 2.2.2006 n. 40 (in vigore dal 2.3.2006) e, per quel che occupa, quella contenuta nell'art. 366 bis del C.P.C., alla stregua della quale l'illustrazione dei motivi di ricorso, nei casi di cui all'art. 360 nn. 1-2-3-4, deve concludersi, a pena di inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto; CHE il ricorso, assistito da duplice specifico e pertinente quesito (Cass. 19802.07 - 15949.07 - 14682.07 - 14385.07), appare certamente nel merito assolutamente fondato avendo il GdP fatto consapevole disapplicazione del principio (sempre ribadito da questa Corte: vd. ex multis Cass. 6670.06, 16570.04 e 7668.04) per il quale incombe allo straniero documentarsi - nelle forme di cui all'art. 7 del DPR 394/99, non modificato dal DPR 334/04 - la data di ingresso nel t.n. al fine di dedurre la mancata decorrenza, all'atto del controllo, del termine concesso per l'inoltro della richiesta del permesso e del pari apparendo affatto arbitraria la valutazione di impossibilità di tempestiva richiesta fondata sulla documentazione di un intervento chirurgico eseguito in Italia un mese prima della espulsione e del quale sfuggono sia la indispensabilità sia il carattere impeditivo della richiesta del p.d.s. sia e comunque la non connessione ad un ingresso nello Stato ad esso di molto anteriore; CHE, ove si condividano i testè formulati rilievi, il ricorso può essere trattato in camera di consiglio e accolto per manifesta fondatezza”.

Osserva il Collegio che la proposta come sopra riportata merita piena condivisione con la conseguenza per la quale può essere accolto il ricorso del Prefetto e cassato il decreto del GdP di Chieti affermando il duplice principio di diritto, dal giudice disatteso, per il quale

- 14
1. incombe allo straniero documentare – nelle forme di cui all'art. 7 del d.P.R. 394/99, non modificato dal d.P.R. 334/04 – la data di ingresso nel t.n. al fine di dedurre la mancata decorrenza, all'atto del controllo, del termine concesso per l'inoltro della richiesta del permesso ✕
 2. è arbitraria la valutazione di impossibilità di tempestiva richiesta del p.d.s. fondata sulla documentazione di un intervento chirurgico eseguito in Italia un mese prima della espulsione senza che ne sia addotta la indispensabilità o che sia affermato il suo carattere impeditivo della richiesta del p.d.s. e comunque che sia superata la non connessione ad un ingresso nello Stato ad esso intervento di molto anteriore.

La evidenza del principio e la inesistenza di ulteriori valutazioni consente quindi alla Corte di decidere ex art. 384 c.p.c. pertanto rigettando la opposizione dello straniero alla espulsione 11.9.2006. Graveranno sull'intimato le spese del giudizio sostenute dal Prefetto in questa sede.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa l'impugnato decreto e decidendo nel merito rigetta la opposizione alla espulsione dell'11.9.2006 e condanna l'intimato a versare per spese al Prefetto UTG di Chieti la somma di € 1.000 oltre spese prenotate a debito.

Roma, il 30.6.2009.

Il Presidente



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi, 2 - OTT, 2009
IL CANCELLIERE



R. CANCELLIERE

Lidia Paoletti

